

ettare l'emendamento che in nome mio e dei colleghi che lo hanno firmato, mi sono onorato di proporre.

Presidente. L'onorevole Valle, insieme con i deputati Benedini, Poli, Carcano, L. Cucchi, Comini e Luporini, propone che al secondo capoverso, invece di dire: " la popolazione totale non sia inferiore a 10,000 abitanti „ si dica: " inferiore a 5000 abitanti. „

Prego la Commissione ed il ministro di esprimere il loro avviso su questo emendamento.

Fagioli, relatore. Poichè è interesse esclusivo del Governo il richiedere i grossi consorzi, la Commissione rimette al Governo l'accettazione dell'emendamento testè annunziato, non facendovi essa nessuna opposizione.

Magliani, ministro delle finanze. Poichè scopo della legge è realmente quello di facilitare la costituzione dei Consorzi, così non ho difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Valle.

Presidente. L'onorevole Valle ha facoltà di parlare.

Valle. Non mi resta che di ringraziare Commissione e ministro, di avere accettato l'emendamento che io ed altri colleghi abbiamo proposto.

Presidente. Con questa modificazione, pongo a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Articolo 11 del disegno della Commissione, ora 13:

" Viene ristretta l'esenzione accordata dalla tariffa A, allegata al legislativo decreto del 28 giugno 1886, n. 3018, all'uva fresca introdotta nei comuni chiusi in quantità non maggiore di chilogrammi tre. „

A questo articolo l'onorevole Vigoni ha presentato il seguente emendamento:

" La tassa sul mosto potrà essere portata ai nove decimi e quella sull'uva fresca ai due terzi del dazio sul vino, esclusa ogni esenzione da dazio anche per l'uva introdotta in quantità minore di 5 chilogrammi. „

L'onorevole Vigoni ha facoltà di parlare.

Vigoni. Il mio emendamento ha due intenti. Il primo è quello di togliere la sperequazione attuale tra la misura di dazio, che va applicata alle uve destinate a far vino, e quello che colpisce i vini, sperequazione la quale porta un notevole danno a quei comuni nei quali viene introdotta una quantità d'uva, che viene poi

trasformata in vino. Secondo la legge vigente il prodotto in vino è calcolato al 50 per cento del peso dell'uva; cioè, si calcola che ogni 100 chilogrammi d'uva danno cinquanta litri di vino; ma, la produzione normale si può ritenere di 70 litri di vino per quintale d'uva, quindi abbiamo una differenza del 28 per cento sui dazi senza tener conto dei secondi vini.

L'altro intento è la soppressione della introduzione gratuita accordata all'uva fino a cinque chilogrammi; perchè tale introduzione gratuita porta un notevole danno a molti comuni, i quali ora, profittando di una certa larghezza d'interpretazione delle disposizioni di legge, ritengono potere applicare alle uve mangerecce dazi di consumo analoghi a quelli che si applicano per altre frutta senza limitazione di quantità.

Io spero che la Commissione ed il ministro vorranno accettare questa proposta, o quanto meno, se l'onorevole ministro non fosse del parere di portare alcuna modificazione sostanziale alle disposizioni della legge sul dazio consumo, vorrà aver presente l'attuale sperequazione fra il dazio sul vino, ed il dazio sulle uve da vino, per correggerlo quando se ne presenti l'occasione.

Presidente. L'onorevole Luigi Cucchi ha facoltà di svolgere la sua proposta d'invertire l'articolo in questo modo:

" Viene ristretta ad una quantità non maggiore di chilogrammi tre l'esenzione accordata, ecc. „

Cucchi Luigi. È questo un semplice emendamento di forma che mi pare renda più chiaro l'articolo.

Presidente. L'onorevole Visocchi ha facoltà di svolgere il seguente emendamento aggiuntivo:

" È abolito il 2° alinea dell'articolo 8 della legge 3 luglio 1864, ed in conseguenza non solo la minuta vendita, ma anche quella in grossa quantità sarà soggetta ai dazi di consumo governativi e comunali. „

Visocchi. Io fui mosso a presentare l'emendamento che ho sottoposto alla considerazione della Camera, dall'aver veduto che la riscossione dei dazi di consumo nei comuni aperti non è giustamente ripartita fra tutte le classi di cittadini.

Infatti, o signori, la legge organica del dazio consumo del 1884, all'articolo 8, prescrive che nei comuni aperti i dazi di consumo siano riscossi alla vendita. E nel susseguente paragrafo determina quale debba intendersi vendita al minuto, e quale vendita all'ingrosso: determina che